

Legge regionale 09 febbraio 1981, n.15

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione.

ARTICOLO 1

(Disposizione generale)

Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste nella Regione Toscana sono esercitate dalle Associazioni Intercomunali costituite ai sensi della LR 17-8-1979 n. 37, dalle Province e dalle Comunità Montane, nei limiti e con le modalità specifiche di cui agli articoli seguenti e nel rispetto delle norme generali stabilite dalla LR 30-4-1973 n. 30.

ARTICOLO 2

(Funzioni esercitate dalle Associazioni Intercomunali)

Le Associazioni Intercomunali esercitano le funzioni amministrative disciplinate da fonti normative comunitarie, statali e regionali relative a:

- a) la proprietà contadina, i miglioramenti fondiari ivi compresi, sulla base di programmi approvati dal Consiglio regionale, gli impianti collettivi e le stalle sociali, nonché la formazione della proprietà cooperativa;
- b) le colture arboree ed erbacee comprese le piante officinali, l'arboricoltura da legno ed i boschi, i pascoli ed i prati da pascolo;
- c) gli interventi di cui alla LR 7-9-1977 n. 71 ivi compresi i piani aziendali ed interaziendali, previo parere delle sezioni decentrate del Comitato consultivo di cui all'art. 4 della citata legge;
- d) le attività zootecniche;
- e) la bachicoltura e le relative produzioni;
- f) l'acquacoltura e le relative produzioni;
- g) l'apicoltura e le relative produzioni;
- h) la concessione dei buoni di prelievo dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura;
- i) la ricomposizione e il riordinamento fondiario;
- l) le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, secondo quanto previsto dalla LR 3-11-1979 n. 53 e dalla LR 16-4-1980 n. 29;
- m) la sorveglianza sul rispetto della normativa agraria e forestale anche in relazione alla prevenzione degli incendi boschivi, ivi comprese l'adozione di provvedimenti coercitivi e l'applicazione di sanzioni amministrative, salvo i compiti attribuiti ai Comuni ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma della LR 30-8-1973, n. 52;
- n) gli usi civici, fatta eccezione per l'intesa di cui all'art.

66, penultimo comma del DPR 24-7-1977 n. 616, e oneri reali di qualsiasi natura gravanti sulla proprietà fondiaria di competenza regionale;

- o) la meccanizzazione agricola comprese le attrezzature di uso agricolo, zootecnico e forestale, i fertilizzanti e gli altri mezzi tecnici;
- p) le funzioni amministrative afferenti le materie di cui alle precedenti lettere relative ad attestazioni, dichiarazioni, certificazioni ed altri atti già attribuiti alla competenza degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, degli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste e degli Ispettorati Provinciali di Alimentazione.

Le Associazioni Intercomunali esercitano le funzioni amministrative relative al credito di esercizio, ivi incluse le anticipazioni ai soci conferenti.

Le Associazioni Intercomunali esercitano altresì le funzioni amministrative relative a Commissioni e Comitati Comunali previste da norme statali o regionali di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 3

(Funzioni esercitate dalle Province e dalle Comunità Montane)

Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative disciplinate da fonti normative comunitarie, statali e regionali, relative:

- a) i rimboschimenti e le relative cure colturali, la ricostituzione dei boschi degradati, le sistemazioni idraulico-forestali, la sistemazione dei bacini montani, le opere forestali per la difesa delle coste che interessano territori non ricadenti in comprensori di bonifica integrale e montana per i quali opera la LR 23-12-1977 n. 83 e successive modifiche ed integrazioni, restano salve le funzioni già delegate ai sensi della LR 4-9-1976 n. 64;
- b) la disciplina delle utilizzazioni boschive, il vincolo idrogeologico, le prescrizioni di polizia forestale;
- c) la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante, la autorizzazione per l'uso dei presidi sanitari di 1a e 2a categoria di cui all'art. 23 del DPR 3-8-1968 n. 1255 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'assistenza tecnica alle aziende agricole, zootecniche e forestali e la connessa attività dimostrativa e divulgativa nonché l'assistenza tecnica ed economica alle cooperative; restano ferme le competenze attribuite all'ETSAF dalla LR 18-10-1977 n. 72;
- e) le commissioni provinciali per l'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all'art. 3 della L. 4-8-1978 n. 440; le Commissioni provinciali previste dall'art. 1 della L. 18-7-1950 n. 199 per i fini stabiliti nell'articolo 10, quarto comma, della L. 4-8-

- 1978 n. 440;
- f) le sezioni decentrate del Comitato consultivo di cui all'art. 4 della LR 7-9-1977 n. 71;
 - g) le commissioni provinciali per la tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli professionali, di cui alla LR 5-6-1975 n. 67 e la tenuta degli albi medesimi;
 - h) i Comitati provinciali carburanti di cui alla L. 31-12-1962 n. 1852 e alle LLRR 22-7-1978 n. 46 e 7-1-1980 n. 1;
 - i) le Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della L. 12-6-1962 n. 567 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono altresì esercitate dalle Province le funzioni amministrative relative a commissioni, a comitati provinciali previste da norme statali e regionali di cui al precedente comma.

Le funzioni di cui alla lettera a), ove relative a territori montani, sono esercitate dalle Comunità montane territorialmente competenti.

Sono sub - delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti:

- 1) l'attuazione degli interventi non riservati all'AIMA per la regolamentazione dei mercati;
- 2) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sulla attuazione dei relativi controlli funzionali;
- 3) il controllo di qualità dei prodotti agricolo - forestali e delle sostanze ad uso agricolo e forestale.

ARTICOLO 4

(Funzioni riservate alla competenza della Regione)

Sono riservate alla competenza della Regione:

- a) le funzioni trasferite con l'art. 75 del DPR 24-7-1977 n. 616 già svolte dall'Istituto di Incremento Ippico di Pisa, soppresso con la legge 21 ottobre 1978, n. 641;
- b) la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale;
- c) le funzioni già attribuite agli osservatori delle malattie delle piante di cui alla tabella "A" del DPR 24-7-1977 n. 616;
- d) la classificazione dei bacini montani e le funzioni in materia di bonifica integrale e montana non delegate dalla LR 23-12-1977 n. 83 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) il rilascio dei diplomi di erborista ai sensi della Legge 6-1-1931 n. 99;
- f) le funzioni relative al riconoscimento dei centri di contabilità di cui agli artt. 35 - 36 e 37 della LR 7-9-1977 n. 71 e delle associazioni zootecniche di cui alla LR 29-1-1977 n. 12 nonché il riconoscimento delle unioni ed associazioni di cui alla L. 20-10-1978 n. 674;
- g) i decreti del Presidente della Giunta regionale per l'assegnazione delle terre di cui alla LR 3-11-1979 n. 53;

h) le delimitazioni per le zone colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di cui alla L. 25-10-1970 n. 364 e alla LR 12-7-1976 n. 35.

Rimangono alla competenza regionale le funzioni amministrative sulle quali, ai sensi della vigente normativa, debbono esprimere pareri commissioni o comitati a livello regionale.

ARTICOLO 5

(Indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni)

Nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge gli enti di cui agli articoli 2 e 3 assumono come proprio il metodo della programmazione, attenendosi in particolare agli obiettivi ed alle priorità contenuti nel programma regionale degli interventi in agricoltura e nei programmi e piani zonali.

Gli enti garantiscono la partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori agricoli, coltivatori diretti, delle cooperative agricole, degli imprenditori non coltivatori costituendo appositi organi consultivi.

Nell'esercizio delle funzioni sub - delegate dovranno essere in particolare osservate le eventuali direttive impartite dal Governo ai sensi dell'art. 4 del DPR 24-7-1977 n. 616.

Qualora non si sia provveduto in ordine a singoli atti inerenti a funzioni sub - delegate dalla presente legge, si applica l'art. 9, comma 3 della LR 30-4-1973 n. 30.

Gli enti di cui ai precedenti articoli sono tenuti a fornire alla Regione, su richiesta, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle sue competenze nella materia oggetto della presente legge.

Direttive ulteriori di attuazione possono essere impartite in ogni tempo dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 8 della LR 30-4-1973 n. 30.

ARTICOLO 6

(Finanziamento delle funzioni)

Il Consiglio regionale approva annualmente i programmi degli interventi in agricoltura, fissa i criteri e provvede alla ripartizione tra le province, le Associazioni Intercomunali e le Comunità montane dei finanziamenti relativi alle funzioni di cui alla presente legge.

I finanziamenti relativi ad operazioni di credito agrario sono direttamente accreditati agli enti ed agli istituti di credito che provvederanno alla loro utilizzazione sulla base dei provvedimenti autorizzativi degli enti di cui al precedente

comma, secondo le modalita' fissate da apposite convenzioni tra la Regione e gli enti ed istituti di credito stessi.

ARTICOLO 7

(Inizio della operativita' della legge, soppressione di Uffici e impiego del personale)

La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1982; alla stessa data gli uffici provinciali dell'Agricoltura, Foreste e Alimentazione, istituiti con LR 15-12-1978, n. 79, sono soppressi.

Il personale del ruolo unico regionale in servizio negli uffici soppressi viene mandato, con deliberazione della Giunta regionale, presso gli enti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, ai sensi dell'art. 13 della LR 30-4-1973 n. 30 e dell'art. 30 della LR 6-9-1973, n. 54, salvo diverse esigenze dei dipartimenti o uffici regionali.

Le attivita' istruttorie esecutive ed operative gia' svolte dagli uffici soppressi e relative funzioni comunque riservate alla Regione, sono svolte dal Dipartimento Agricoltura e Foreste.

Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie la Regione puo' avvalersi degli uffici degli enti di cui al precedente comma ai sensi dell'art. 67 dello Statuto regionale.

ARTICOLO 8

(Oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento)

L'ammontare degli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento di cui al sesto comma dell'art. 13 della LR 30-4-1973 n. 30 sara' stabilito con la legge di approvazione del Bilancio, in misura tale da consentire agli enti di dotarsi di una adeguata struttura tecnico - operativa per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

A tal fine la dotazione del personale occorrente sara' concordata con la Giunta regionale.

ARTICOLO 9

(Disposizioni finali e transitorie)

Gli enti subentrano in tutti i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 che alla data di cui al comma 1 dell'art. 7 della presente legge non abbiano comportato l'assunzione di impegni od obbligazioni da parte dell'Amministrazione regionale.